CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DI QUELL'ARSENALE MARITTIMO E DEL CANTIERE DELLA FOCE

Art. 10 (Convenzione)

Il Municipio, ove ne venga dal Governo richiesto, si obbliga inoltre di riservare nel seno di Santa Limbania, o adiacenze, uno spazio sufficiente per la costruzione di un nuovo Ufficio di dogana, non che di un magazzino pel deposito del sale.

La precisa ubicazione e il disegno di tali edifizi saranno convenuti d'accordo con la Direzione generale delle Gabelle, in modo da non intralciare il movimento commerciale nelle adiacenze stesse.

Il Municipio stesso si obbliga pure a costrurre all'occorrenza a sue spese simili edifizi, contro un fitto o la corresponsione di un interesse annuo del 5 e 3/4 per cento della somma spesa nella loro costruzione.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1871, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quell'Arsenale marittimo e del cantiere della Foce
Estremi	Legge 31 dicembre 1870, n. 6177
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1871

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-cessione-al-municipio-di-genova-di/convenzione-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it